



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO

Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 28.09.2012

Regolamento della Commissione dello Sport e Tempo libero

Art. 1 – Costituzione

Il Comune di Vittuone riconosce lo Sport come servizio sociale e di volontariato e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive, quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.

Il Comune di Vittuone, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto, che sancisce il riconoscimento e la promozione delle forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, anche attraverso forme partecipative e consultive, istituisce la Commissione dello Sport e Tempo libero.

La Commissione è luogo d'incontro e di confronto di tutti gli Enti, delle Associazioni sportive e delle scuole che in ambito locale, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, concorrono alla promozione dello Sport, alla socializzazione ed al benessere individuale e collettivo.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

La Commissione dello Sport e Tempo libero, quale organo consultivo e di collaborazione, coadiuva l'Assessorato allo Sport e quindi l'Amministrazione comunale nelle scelte attinenti la promozione della pratica delle attività motorie sportive- ricreative ed agonistiche, sotto il profilo della funzione sociale, dell'educazione e della formazione della persona, coordinando l'attività degli Enti di promozione ed Associazioni sportive che, in quanto iscritte al Registro comunale delle Associazioni, intendono operare in modo sinergico per contribuire al miglioramento dell'offerta di servizi sportivi a favore di tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna.

Vengono indicate di seguito le principali finalità ed obiettivi:

- a) collaborare con l'Amministrazione comunale per la migliore utilizzazione degli impianti sportivi esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle specifiche norme regolamentari;
- b) favorire e promuovere attività di educazione sportiva rivolte anche al sistema scolastico;
- c) favorire lo svolgimento delle attività sportive, sia di tipo amatoriale che federale, esprimere pareri, fornire indicazioni e proposte per la valorizzazione delle manifestazioni e per la definizione di un calendario annuale delle iniziative, che viene trasmesso alla Giunta comunale in tempo utile ai fini della predisposizione della bozza di Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo;
- d) sviluppare forme di collegamento e di collaborazione con altre realtà e Commissioni comunali;
- e) sensibilizzare le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport;
- f) promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti e servizi sportivi;
- g) proporre all'Amministrazione comunale, per eventuali premiazioni annuali, i nominativi degli atleti, delle società, dei dirigenti e tecnici che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport.

Art. 3 Composizione, nomina e durata

La Commissione è costituita da:

- Assessore di riferimento che ne fa parte di diritto quale Presidente;
- Un esperto designato dal capogruppo consiliare di maggioranza;
- Un esperto designato dal capogruppo consiliare di minoranza;
- Un rappresentante di ogni gruppo o associazione sportiva comunale scelti dai singoli istituti iscritta nel registro comunale delle Associazioni ed operante nel Comune;
- Due rappresentanti degli Istituti scolastici (uno in rappresentanza delle scuole primarie e uno per le secondarie);

- Un rappresentante scelto della Pro Loco;
- Un rappresentante degli sport per disabili.

Alla Commissione partecipa il Responsabile del Settore o un suo delegato, senza diritto di voto.

La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e almeno due volte nell'arco dell'anno. Può essere riunita in seduta straordinaria per motivi particolari qualora venga richiesto da almeno un terzo dei rappresentanti. Il Comune provvederà a fornire i locali per le riunioni.

La seduta è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

La Commissione è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, che verrà nominato nel corso della prima riunione.

La Commissione delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti votanti (50% +1); A parità di voto, prevale quello del Presidente.

Le decisioni votate dalla Commissione dovranno essere riportate su apposito registro dei verbali e trasmesse all'Ufficio Sport e Tempo Libero.

Approva in occasione del bilancio preventivo del Comune il programma delle attività.

La Commissione decade alla scadenza naturale del Consiglio comunale.

I componenti della Commissione vengono nominati con una deliberazione di Giunta comunale.

Art. 4 – Decadenza dei rappresentanti

I rappresentanti della Commissione decadono dal loro incarico per :

- Dimissioni da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- Assenza ingiustificata che si protragga consecutivamente per tre volte.

In tali casi si dovrà provvedere alla sostituzione con gli stessi criteri dell'Art.3 di un nuovo rappresentante da parte delle Associazioni sportive e dagli Enti che compongono la Commissione.

Art. 5 – Criteri e modalità per l'adesione alla Commissione dello Sport e Tempo libero

Possono aderire alla Commissione dello sport le associazioni sportive che siano regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale delle Associazioni.

REQUISITI

Possono aderire alla Commissione dello Sport le associazioni sportive che:

- siano regolarmente affiliate o associate a federazioni riconosciute dal CONI;
- svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo statuto comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
- non abbiano finalità di lucro;
- siano caratterizzate da una struttura democratica;
- prevedano le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative, nonché delle prestazioni dell'attività svolta;
- dimostrino di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data di iscrizione nel registro comunale;
- accettino tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

L'adesione è subordinata a specifica richiesta e alla nomina di un delegato che dovrà far parte della Commissione.

Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha la facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da altro appartenente alla propria associazione, ente o gruppo, previa comunicazione via e-mail all'Ufficio Sport e Tempo libero.

Nel caso in cui gli enti di promozione e le Associazioni sportive rappresentate perdano i requisiti di cui al presente articolo, dopo una presa d'atto del Responsabile di Settore con proprio provvedimento, sono di fatto escluse dalla Commissione.

Successivamente all'insediamento della Commissione, la richiesta di ammissione di nuovi gruppi e associazioni sportive (con la contemporanea indicazione dei rappresentanti) in accordo con i precedenti requisiti viene indirizzata all'Ufficio Sport e Tempo libero, che effettuate le opportune verifiche si fa carico di informare il Presidente della Commissione per il conseguente inserimento di nuovi componenti.

Art. 6 – Partecipazione

La partecipazione alla Commissione è volontaria e gratuita.

La stessa potrà avvalersi del contributo dei professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale della redazione di speciali programmi ovvero di esperti esterni per la discussione di particolari argomenti, purché tali partecipazioni non comportino impegno di spesa per l'Amministrazione comunale.

Art. 7 – Riservatezza

I componenti della Commissione dello Sport e tempo libero sono obbligati ad osservare la massima riservatezza su tutte le informazioni e i dati di cui verranno a conoscenza nelle sedute della Commissione.

I dati e le informazioni dovranno essere usati esclusivamente per le finalità previste dal presente regolamento, nel rispetto del D. Lgs 30.06.2003, n. 196.e smi

Art. 8 – Sede della Commissione e funzioni di Segreteria

La sede della Commissione dello Sport e tempo libero è individuata presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio comunale Sport e Tempo libero, individuato dal Responsabile di Settore.

Il Segretario assiste alle riunioni della Commissione e ne redige un verbale in forma sintetica. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trasmesso alla Giunta Comunale.